

Condizioni speciali per l'assicurazione malattie complementare

Denta Plus

Assicurazione complementare delle spese dentarie

Articolo 1 - Campo delle prestazioni

1.1 Misure diagnostiche e terapeutiche

A condizione che siano prestate da un medico dentista autorizzato ad esercitare in Svizzera o in zona frontiera, e ad esclusione delle prestazioni di tecnica dentaria oggetto dell'articolo 1.2 qui di seguito, Assura SA indennizza le misure diagnostiche e terapeutiche prestate ambulatorialmente secondo la tariffa convenzionale SSO-AINF/AM/AI.

1.2 Prestazioni di tecnica dentaria

Oltre all'indennizzo degli onorari del medico dentista, le prestazioni di tecnica dentaria (confezione di corone, ponti e protesi) sono prese in considerazione sino a concorrenza di CHF 1'000 per anno civile.

1.3 Narcosi generale

Fino all'età di 6 anni compiuti, le spese di una narcosi generale medicalmente necessaria alla cura dentaria (otturazioni di carie, estrazioni e amputazioni vitali della polpa) sono assunte a concorrenza del tariffario SSO o, in mancanza, del tariffario medico applicabile all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal).

1.4 Ortodonzia

Le cure ortopediche dento-facciali (ortodonzia), il cui scopo consiste nel migliorare la funzione masticatoria, sono assunte, per anno intero e scaduto d'affiliazione, in misura di CHF 500. Per tali spese, l'assicuratore prende a suo carico l'80% delle prestazioni assicurate.

1.5 In caso d'assenza di prestazioni, l'importo definito all'articolo 1.4 è cumulabile, di anno in anno, a concorrenza tuttavia di un importo lordo massimo di CHF 10'000.

1.6 Le prestazioni d'ortopedia dento-facciale sono erogate sino all'età di 20 anni compiuti.

1.7 Franchigie e partecipazioni

Per le spese elencate agli articoli 1.1 a 1.3 e il cui importo supera la franchigia di CHF 250, quando l'assicurato è un bambino, rispettivamente CHF 500 se si tratta di un adulto, l'assicuratore assume a suo carico l'80% delle prestazioni assicurate sino a concorrenza dell'importo massimo previsto all'articolo 1.8 delle presenti condizioni speciali d'assicurazione.

1.8 Il totale lordo delle prestazioni assicurate ammonta a CHF 15'000 al massimo per anno civile.

Articolo 2 - Diritto alle prestazioni

2.1 Per far valere il suo diritto alle prestazioni, l'assicurato deve fare pervenire ad Assura SA la nota d'onorario originale rilasciata da un medico dentista diplomato esercitante la sua attività in Svizzera o in zona frontiera.

2.2 Questo documento deve essere munito di una descrizione delle prestazioni allestita dal medico dentista conformemente alle direttive della SSO.

2.3 In nessun caso l'assicurato può pretendere un'indennità da parte di Assura SA per delle cure iniziate prima dell'entrata in vigore contrattuale della polizza d'assicurazione o relative ad uno stato patologico già esistente e non segnalato dal medico dentista che ha compilato il questionario dentario d'ammissione.

2.4 Quando il costo della cura prevista supera l'importo di CHF 1'500, l'erogazione delle prestazioni è subordinata ad un accordo preliminare d'Assura SA sulla base di un preventivo dettagliato stabilito dal dentista curante.

2.5 Quando l'assicurato è a beneficio della categoria assicurativa Complementa Plus o Complementa Maxi, le prestazioni della presente categoria sono versate in modo prioritario.

Articolo 3 - Bonus

3.1 Quando Assura SA non ha dovuto versare delle prestazioni per le cure menzionate all'articolo 1 delle presenti condizioni durante 5 anni, le franchigie previste all'articolo 1.7 non sono percepite per la prima cura che segue tale periodo.

3.2 L'assunzione di una misura preventiva a titolo dell'articolo 4 seguente non influenza l'accordo del bonus.

Articolo 4 - Prevenzione

4.1 A titolo di misura profilattica, Assura SA assume, a partire dal secondo anno che segue l'entrata in vigore della presente categoria assicurativa, un esame di controllo e l'abrasione del tartaro sino a concorrenza di CHF 80 per anno civile.

4.2 La prestazione di cui all'articolo 4.1 è esente da franchigia e aliquota percentuale.

Articolo 5 - Durata delle prestazioni

Le prestazioni previste dalla presente categoria assicurativa sono accordate senza limiti di durata.

Articolo 6 - Condizioni d'ammissione

6.1 La presente categoria assicurativa non può entrare in vigore prima che sia stato consegnato ad Assura SA un questionario dentario, completato da un medico dentista, indicante lo stato della dentatura del candidato.

6.2 Entro 10 giorni susseguenti la comunicazione di una riserva, il candidato ha la facoltà di rinunciare alla sua proposta mediante una semplice lettera indirizzata ad Assura SA.

6.3 Se il candidato aderisce alla presente assicurazione complementare, Assura SA versa, a titolo di risarcimento, un importo massimo sino a CHF 100 a copertura degli onorari del medico dentista che ha completato il questionario dentario.

Articolo 7 - Limitazione della copertura

A complemento dell'articolo 4 CGA, sono inoltre escluse dall'assicurazione:

7.1 ogni misura che permetta di rimediare ad uno stato deficiente della dentatura anteriore all'entrata in vigore contrattuale della presente copertura; in caso di dubbio, il parere del dentista di fiducia d'Assura SA è determinante;

7.2 le cure e lavori dentari di natura essenzialmente estetica;

7.3 l'eliminazione e la sostituzione d'otturazioni all'amalgama motivate da un'allergia supposta od effettiva.

Assura SA